Le Gare di distribuzione del gas, le Linee Guida e il nuovo periodo di regolazione tariffaria

Ing. F. Santini
Direttore Area Mercato dell'Energia

Torino, 16 luglio 2013

DCO 257/2013/R/GAS

DISEGNO TARIFFARIO QUARTO PERIODO REGOLAZIONE

Tariffa di riferimento + tariffa obbligatoria+ meccanismi di perequazione

In numerosi ambiti si rivelano scostamenti significativi tra VIR e RAB

Incidenza in tariffa

TRATTAMENTO DIFFERENZIALE VIR/RAB

Desta forte perplessità l'ipotizzata maggiorazione della componente tariffaria a livello di singolo Comune, che si aggiungerebbe non a il livello di RAB di località che ha determinato la differenza con il VIR, ma alla tariffa d'ambito (che fa riferimento a una RAB media)

Con tale meccanismo il cliente pagherebbe due volte la differenza tra la RAB media e la RAB di località

Le motivazioni di tale scostamento non dipendono generalmente da una sopravvalutazione del VIR, ma, piuttosto, da una sottovalutazione della RAB dovuta all'impossibilità di avere accesso a una stratificazione completa del costo storico dei cespiti e dell'impossibilità di avvalersi dopo il 2003 di dati di perizia (tariffe d'ufficio)

L'iter previsto dal Regolamento Criteri nella determinazione del VIR

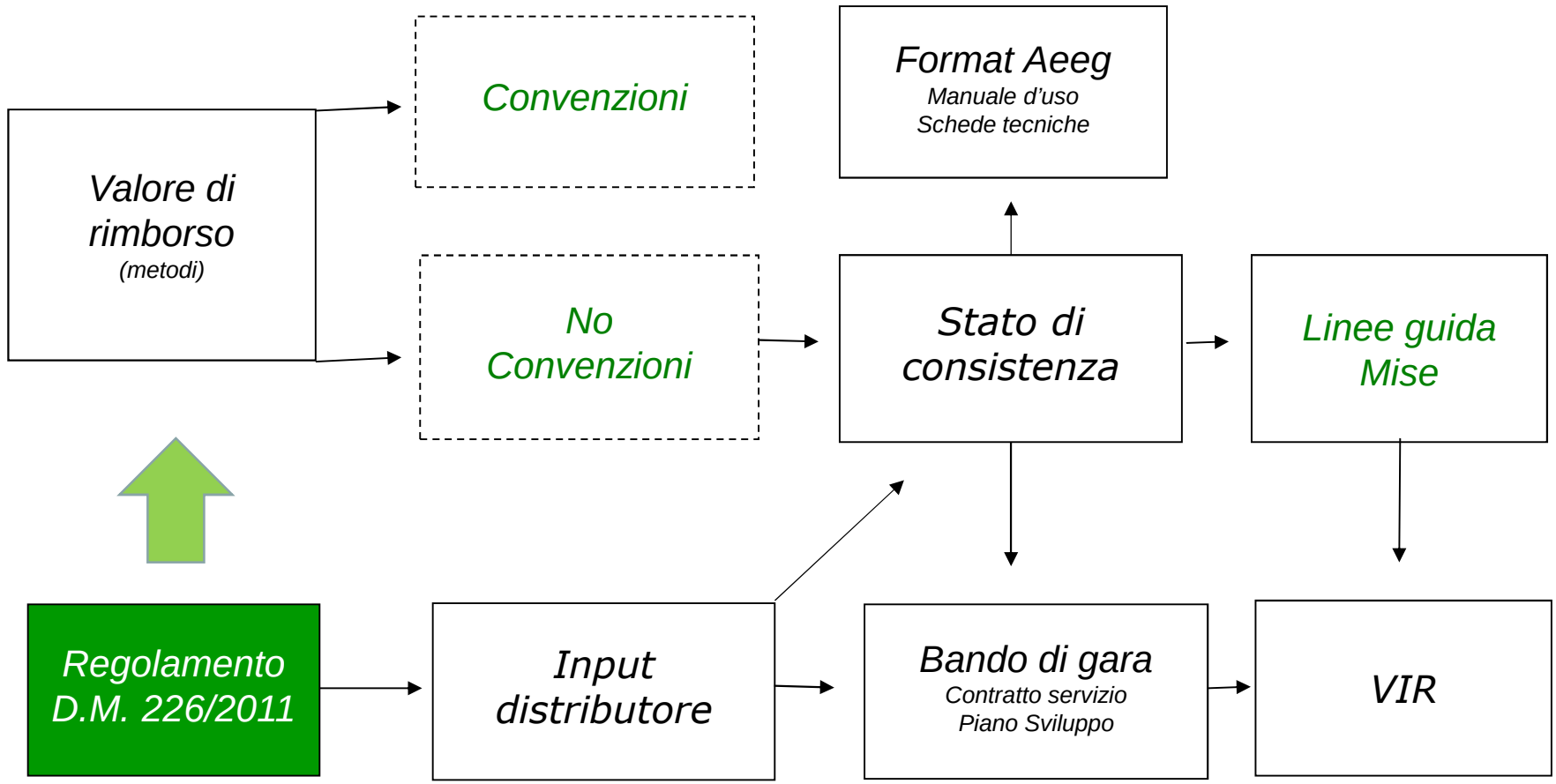

Le Linee Guida: scopo, applicabilità e limitazione *

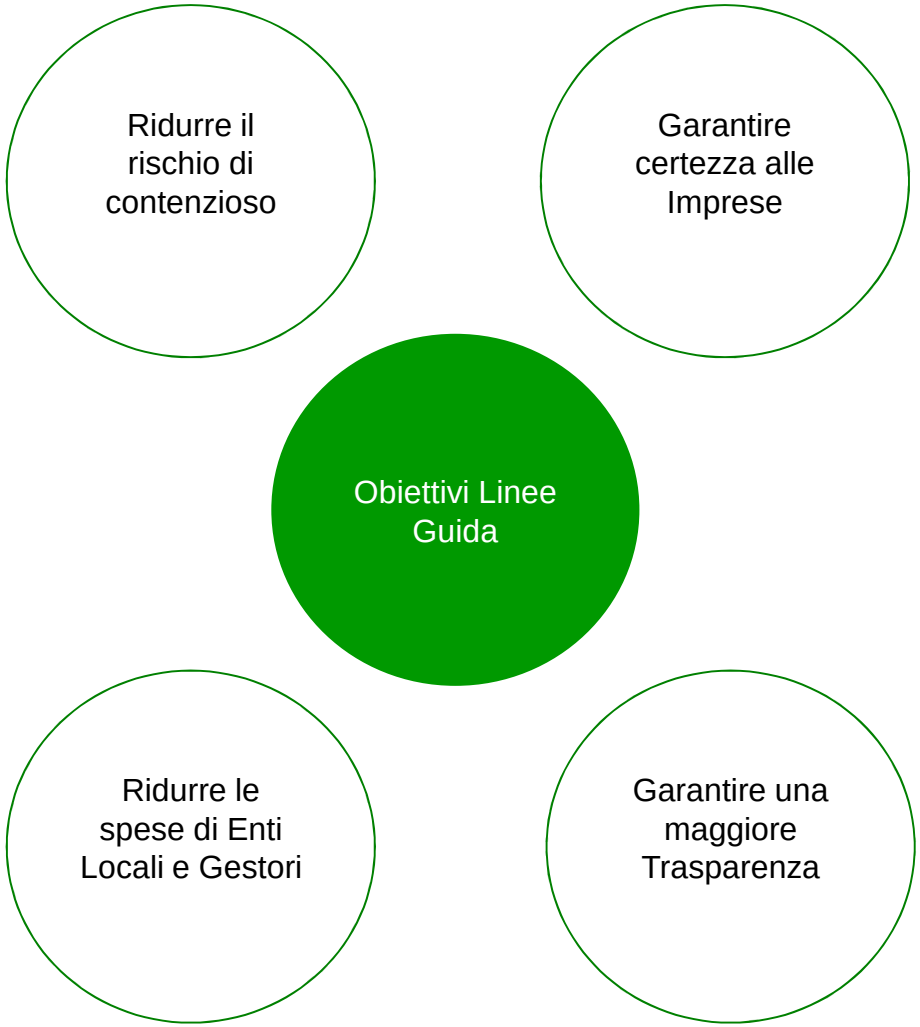

Le Linee Guida definiscono le modalità operative da seguire nella valutazione del VIR:

- nel 'primo periodo' (art.5 del DM 226/2011)
- in assenza di specifiche differenti previsioni contenute negli atti delle singole concessioni stipulati precedentemente all'entrata in vigore del DM 226/11 (11 febbraio 2012)

Le Linee Guida si applicano in particolare ai seguenti casi:

a) casi di cessione anticipata del servizio rispetto alla scadenza naturale in cui la metodologia di calcolo sia riconducibile ai criteri di cui all'art. 24 del regio decreto 2578/1925
b) casi in cui gli atti di concessione ancora in vigore prevedano alla scadenza naturale la devoluzione gratuita al Comune dell'intero impianto o di una sua porzione, ma in cui la cessazione del servizio è anticipata per disposizioni di legge
c) casi di cessazione del servizio alla scadenza naturale o successivamente, per cui gli atti di concessione ancora in vigore prevedano esplicitamente l'applicazione dei criteri di cui all'art. 24 del regio decreto 2578/1925

**Bozza LG MISE 22/05/2013*

Contenuti Linee Guida

PARTE I - SCOPO APPLICABILITA' LIMITAZIONE LG

Scopo
Applicabilità LG e sue limitazioni (no convenzioni)
Stato di Consistenza
Limitazioni dell'utilizzo dei preziari
Iter procedurale di emissione LG

PARTE II - VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO

Valore di ricostruzione a nuovo
Trattamento spese generali e oneri di sicurezza
Valore di ricostruzione delle condotte (tipologie di posa e sezioni tipiche di scavo e lavorazioni elementari)
Valorizzazioni delle lavorazioni e utilizzo dei preziari
Valorizzazione della fornitura e posa tubazioni
Valore di ricostruzione dell'impianto medio di utenza
Valore di rimborso dei terreni e di ricostruzione fabbricati industriali
Valore di ricostruzione degli impianti primari e secondari
Valore di ricostruzione dei misuratori
Impianti di telecontrollo
Aggiornamento prezzi per i componenti della distribuzione gas
Dati di input per la valorizzazione di tratti di rete in sconfinamento da altri Comuni

PARTE III –DEGRADO E TRATTAMENTO CONTRIBUTI PUBBLICI E PREMI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO

Degrado fisico degli impianti
Trattamento dei contributi pubblici e premi
Allegato 1 – Osservazioni all'applicabilità di voci di preziari provinciali e regionali al VIR di un impianto di distribuzione gas
Allegato 2 - Algoritmi per il calcolo del costo per la ricostruzione a nuovo, del degrado fisico dei cespiti e del valore residuo dei premi

Limitazione Linee Guida

LINEE GUIDA E STATO DI CONSISTENZA

Le quantità, le caratteristiche dei componenti e le condizioni di posa delle condotte dell'impianto oggetto di valorizzazione sono definiti nello stato di consistenza, nel formato e nei contenuti specifici della deliberazione AEEG n. 532/2012/R/GAS e dal relativo manuale.
Qualora le caratteristiche dei componenti contenuti nello stato di consistenza non siano sufficienti per la determinazione univoca del prezzo unitario, l'impresa è tenuta a specificare in apposito allegato le caratteristiche aggiuntive.
Le Linee Guida definiscono la metodologia per la determinazione dei seguenti input dello stato di consistenza:
a) caratteristiche dell'impianto medio di derivazione d'utenza
b) anno di costruzione/rinnovamento dei fabbricati industriali
c) anno medio di costruzione/rinnovamento degli impianti primari – REMI
d) anno medio di costruzione/rinnovamento degli impianti secondari

LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DEI PREZIARI

In conformità all'articolo 5 del D.M. 226/2011 il valore di ricostruzione a nuovo si calcola applicando l'eventuale prezziario contenuto negli atti di concessione, purché questi siano stati stipulati prima del 11 febbraio 2012*
L'art. 5 co.7 del D.M. 226/2011 prevede che, in assenza del preziario contenuto negli atti di concessione, si utilizzino prioritariamente i preziari per le opere edili delle CCIAA provinciali e i preziari regionali per le opere pubbliche.

**Data di entrata in vigore del Regolamento*

Linee Guida: Posizione Federutility

Federutility ha partecipato insieme alle altre Associazioni, Anci e Aeeg a numerose riunioni presso il MISE aventi ad oggetto la determinazione di criteri e modalità di determinazione del VIR

In data 22.05.2013 il Ministero ha inoltrato la bozza delle Linee Guida, rispetto alla quale Federutility presenterà osservazioni di carattere generale e puntuale.

IN LINEA GENERALE CONDIVIDIAMO	*IN LINEA GENERALE NON CONDIVIDIAMO*
gli obiettivi di favorire lo svolgimento delle gare all'interno di un quadro normativo/regolatorio trasparente, nell'ottica di ridurre le spese per enti locale e imprese e lo spazio per il contenzioso. Federutility non ha mai sostenuto la contrarietà nei confronti delle Linee Guida come strumento interpretativo, per l'ipotesi in cui, al momento della cessazione del rapporto, si renda necessaria l'integrazione di una disciplina contrattuale carente.	l'impostazione del documento, laddove lo stesso introduce, su aspetti giuridici e tecnici, assunzioni non condivisibili tanto sul piano metodologico che operativo, in contrasto con le preesistenti e vincolanti normative. Fra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pretesa di individuare nella data di entrata in vigore del DM il limite di validità degli accordi integrativi. Non si condivide inoltre l'aver inserito nella bozza di documenti temi non precedentemente trattati nell'ambito dei lavori del gruppo tecnico.

Linee Guida: Osservazioni Puntuali 1/2

VALUTAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE

Non appare corretta l'impostazione del calcolo basato:
a) su un (ipotetico) costo: "*che il gestore d'ambito dovrebbe sostenere per costruire, in maniera programmata, lo stesso identico impianto, quindi di pari consistenza e con lo stesso materiale delle condotte esistenti e la stessa tipologia di misuratori, tenendo conto delle condizioni normative e dello stato dei luoghi, e quindi delle strade, al momento della valutazione (cioè al momento della preparazione del bando di gara o dell'effettivo subentro), supponendo che l'impianto non sia preesistente*".
b) sull'affermazione secondo cui: "*Poiché il gestore vincitore d'ambito non è ovviamente noto al momento della gara, il valore di rimborso deve necessariamente basarsi su lavorazioni omogenee a livello nazionale"*.
Sub a) il concetto di programmabilità degli interventi, infatti, implica lo sfruttamento di sinergie ed economie di scala di cui le imprese non hanno usufruito. Peraltro, non si rinvengono, in materia, disposizioni che facciano riferimento al concetto di "programmabilità".
Sub b) appare non in linea con la normativa vigente in materia non considerare le lavorazioni peculiari della località nella disponibilità del Gestore uscente e dell'Ente concedente; non si rinvengono, infatti, in materia, disposizioni che facciano riferimento a "*lavorazioni omogenee a livello nazionale" .*

APPLICAZIONE FORFETTARIA DETRAZIONI 10% SUI PREZZI

Appare giuridicamente e tecnicamente infondata la pretesa di applicare una riduzione forfettaria del 10% sui prezzi, non essendo prevista né dalla normativa di riferimento in materia né dal Decreto Criteri

MANCATO RICONOSCIMENTO SPESE GENERALI (13%)

Anche in questo caso tale disciplina non è conforme alla vigente normativa di settore, oltre che alla disciplina in tema di appalti pubblici, e non consentirebbe di valorizzare le specificità delle rispettive posizioni delle imprese appaltatrici e dei gestori del servizio di distribuzione del gas che invece sono stazioni appaltanti.

Linee Guida: Osservazioni Puntuali 2/2

AUTOCERTIFICAZIONI

Non pare corretta sul piano tecnico e giuridico la pretesa di far accompagnare le valorizzazioni da autocertificazioni attestanti la regolarità di posa della totalità dell'impianto. La tutela dell'ente locale o del gestore pro tempore è infatti già assicurata dalle ordinarie previsioni normative in materia di vizi, anche occulti degli impianti, disciplina che gli interessati, in caso di difformità, potranno applicare, conseguendo le eventuali rivalse di legge.

PREZIARI DI RIFERIMENTO

Non è corretto il riferimento operato dal MISE a prezziari diversi da quelli a cui fa riferimento il DM 226/2011 (provinciali e regionali), quali ad esempio quelli editi dalle Edizioni Genio Civile, che dunque non possono in alcun modo avere ingresso nella valutazione. Nell'impossibilità di rinvenire i prezzi nei prezziari provinciali e regionali, il DM 226/11opera espresso riferimento ai prezzi di mercato. Non corretta appare dunque la pretesa del Ministero di introdurre un concetto, normativamente sconosciuto, come quello di "prezzi medi". Non è infatti, in alcun modo possibile, sia sul piano normativo che tecnico, fare riferimento a prezzi medi, dovendosi solo ricostruire, mediante apposite analisi prezzi, quello che è il prezzo di mercato nella specifica località in esame. Laddove non sia possibile rinvenire gli elementi di costo concretamente applicabili né nei prezziari regionali, né in quelli provinciali, le LG dovrebbero prescrivere che, in quei casi, tra concedente e concessionario si arrivi alla definizione del valore effettuando opportune analisi prezzi.

PARTI DI IMPIANTO CHE NON CONTRIBUISCONO AL CALCOLO DEL VIR

Non condivisibile sul piano tecnico e giuridico è infine l'affermazione contenuta nello schema di Linee Guida, secondo cui "*non contribuiscono al valore di ricostruzione a nuovo e quindi al valore di rimborso componenti dell'impianto con fornitura e/o installazione non conforme alle disposizioni normative o di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas attualmente vigenti o, nel caso in cui successive edizioni delle norme/deliberazioni non abbiano previsto l'adeguamento degli impianti già installati, non conformi alle disposizioni vigenti alla data della loro installazione*". Non si può pensare che sia riconosciuta valenza retroattiva a provvedimenti regolatori.